



Prot. 197 /vf

Como, 21 giugno 2017

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 12/2017

**Sanzioni  
disciplinari per  
inosservanza  
obbligo formazione  
continua**

Come è noto, la Formazione Continua all'interno del sistema dell'Ordine professionale è normativamente obbligatoria (art. 7, comma 1, D.P.R. n. 137 del 2012), è realizzata in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 5, lettera b) del D.L. n. 138 del 2012, ed è fondata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine e che l'Ordine Territoriale è tenuto ad una verifica dell'adempimento formativo degli iscritti, stabilito all'art. 8, comma 1 del Regolamento per la Formazione Continua, che impone il raggiungimento di 120 CFP nel quinquennio.

**La violazione dell'obbligo formativo quinquennale** (mancato raggiungimento dei suddetti 120 CFP nel quinquennio) **costituisce illecito disciplinare** (vedi art. 2 comma 5 delle Linee Guida sulla costituisce illecito disciplinare ma, per quest'ultima, è opportuna una comunicazione di sollecito all'ottemperanza del percorso formativo obbligatorio da parte dell'Organismo Territoriale), come previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n. 137 del 2012 e come ribadito dall'art. 7 del vigente Codice deontologico.

Sul sito del CNPI è stata pubblicata la direttiva su Sanzioni disciplinari per l'inosservanza dell'obbligo della formazione continua al seguente link [http://www.cnpi.eu/wp-content/uploads/2017/05/170512\\_Circolare\\_disciplinare-1.pdf](http://www.cnpi.eu/wp-content/uploads/2017/05/170512_Circolare_disciplinare-1.pdf).

In tale documento sono riportate anche tabelle in cui sono riassunte le varie tipologie di sanzioni.

**Accordo di  
collaborazione  
per il collegamento  
del sistema formativo  
con le istituzioni  
del welfare**

L'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio di Como, l'INAIL l'INPS, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como - Lecco, l'Ordine dei Consulenti di Como e il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti ind. Laureati di Como hanno stipulato un accordo di intesa al fine di dare un contributo alla formazione sia degli studenti, sia degli operatori tecnici, sia dei tecnici professionisti.

L'obiettivo è rendere migliore l'offerta formativa, progettando gli scenari futuri con l'integrazione tra le risorse umane delle giovani generazioni e le proposte delle istituzioni pubbliche del welfare, oltre a:

- Diffondere la cultura e la prassi dell'alternanza scuola -lavoro e sensibilizzare le imprese e le relative associazioni di categoria e tutti i loro referenti sull'importanza del rapporto costante tra il sistema

dell'istruzione e della formazione e il sistema produttivo e le imprese operanti nei diversi settori;

- Offrire opportunità di tirocinio agli studenti delle istituzioni scolastiche e formative programmandone le modalità nell'ambito delle iniziative promosse dal presente accordo;
- Progettare, organizzare e attuare percorsi Alternanza scuola - lavoro per gli studenti degli ultimi anni dell'istruzione secondaria superiore finalizzati in particolare alla preparazione congiunta, tra le parti coinvolte, del tirocinio, con individuazione mirata all'identificazione dei modelli replicabili su scala territoriale;

**Il Collegio dei Periti Industriali**, nello specifico si impegna a collaborare costantemente all'iniziativa. Il progetto prevede che l'Ordine territoriale partecipi attivamente, attraverso il coinvolgimento dei propri iscritti, a quanto espressamente previsto nel piano formativo della scuola, in stretto collegamento col percorso stabilito dal progetto Alternanza scuola - lavoro e alla propria istituzione scolastica.

### Qualifica rifiuti edili come sottoprodotti: dal Ministero i nuovi chiarimenti al Dm 264/2016

Ministero ambiente  
Circ. 30.05.2017,  
n. 7619

Il Ministero dell'Ambiente ha emanato una nuova circolare esplicativa (**circolare 7619/2017**) in merito alla **qualifica dei sottoprodotti**.

In considerazione dei numerosi quesiti interpretativi ed operativi pervenuti in riferimento all'applicazione del *DM 13 ottobre 2016, n. 264*, la circolare fornisce utili chiarimenti. Lo scopo è quello di consentire, quindi, un'uniforme applicazione ed un'univoca lettura del provvedimento, chiarendo i dubbi sui criteri indicativi per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Ricordiamo, che l'art 184 bis del *dlgs 152/2006* ha stabilito i **requisiti che devono essere posseduti da un materiale residuo di un processo produttivo affinché possa essere classificato come sottoprodotto e non come rifiuto**.

Inoltre, al fine di favorire l'utilizzo di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione come sottoprodotti, il Ministero dell'Ambiente ha emanato un apposito Regolamento (dm 3 ottobre 2016, n. 264), in vigore dal 2 marzo 2017.

#### **Circolare 30 maggio 2017, n. 7619**

La circolare si compone di un estratto sintetico e di un allegato tecnico giuridico di approfondimento che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del dm 264/2016; in particolare:

- effetti giuridici
- onere della prova e responsabilità
- documentazione contrattuale e scheda tecnica
- dimostrazione della natura di sottoprodotto
- deposito e movimentazione
- controlli e ispezioni
- piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti
- impiego di biomasse destinate ad uso energetico

#### **I chiarimenti al dm 264/2016**

In primo luogo, il documento chiarisce, definitivamente, che il Regolamento (dm 264/2016):

- non innova la disciplina sostanziale generale del settore; la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto dipende sempre esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge (art. 184-bis del *dlgs 152/06*)
- non contiene un elenco di materiali qualificabili come sottoprodotti
- non contiene un un elenco di trattamenti ammessi, costituenti normale pratica industriale, in quanto la valutazione del rispetto dei criteri di

**Nuova categoria catastale F7 senza rendita per infrastrutture di comunicazione**  
Agenzia Entrate  
Circ. 08.06.2017,  
n. 18

legge deve essere rimessa ad un'analisi caso per caso. Pertanto, il Regolamento è solo uno strumento a disposizione dei soggetti interessati per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto.

In particolare, il Ministero ha ampiamente espresso **il carattere non cogente dei criteri indicati nel Regolamento per la dimostrazione dei requisiti di sottoprodotti**.

Chiarisce, quindi, che le modalità di prova non vanno in alcun modo intese come esclusive; rimane, quindi, ferma la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti con ogni mezzo e con riferimento a materiali o sostanze diversi da quelli espressamente disciplinati nel Regolamento.

[Clicca qui per scaricare la norma di riferimento](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modalità di iscrizione in catasto di **beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione**, alla luce delle novità introdotte dal dlgs n. 33/2016.

Tra questi ricordiamo gli elementi di rete pubblica utilizzati per la comunicazione elettronica ad alta velocità o in fibra ottica, in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, anche se presenti all'interno di edifici.

Per i nuovi immobili che costituiscono **infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione**, dal primo luglio 2016 non sarà più obbligatoria l'iscrizione in Catasto.

Lo ha stabilito il dlgs 33/2016 che ha introdotto modifiche all'art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE- dlgs 259/2003), aggiungendo, alla fine del citato comma 3, il seguente periodo:

*"Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale"*

**Nuova categoria catastale F7: quali infrastrutture vanno censite in catasto**

In sintesi, la disposizione esclude dal concetto di "unità immobiliare":

- gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 872 e 883 del CCE
- le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga. Per quelli già iscritti, a seguito della modifica della procedura Docfa, dal 3 luglio 2017 è possibile presentare **un atto di aggiornamento per richiedere l'attribuzione della nuova categoria catastale**, denominata F/7 (Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione) senza l'attribuzione della rendita.

Per le nuove realizzazioni, invece, l'iscrizione in catasto (sempre in categoria F/7 senza attribuzione di rendita) non è più obbligatoria, ma è facoltativa; generalmente è connessa all'eventuale costituzione o trasferimento di diritti reali che richiedono l'identificazione catastale del bene.

Resta obbligatoria la dichiarazione in catasto dei fabbricati o porzioni di fabbricato con una destinazione d'uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, come uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella apposita categoria, con attribuzione di rendita.

### Modifica degli orari di prenotazione appuntamenti per le domande di voltura e comunicazione sulle dichiarazioni di successioni telematiche

Pertanto dal 3 luglio p.v. gli atti di aggiornamento del catasto edilizio urbano possono essere predisposti con la nuova versione 4.00.4 della procedura Docfa resa disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio, che consente le dichiarazioni in catasto, utilizzando la categoria F/7 - infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

Si ricorda inoltre che la precedente procedura di Docfa , versione 4.00.3 sarà supportata solo fino al 30 settembre 2017.

[Clicca qui per scaricare la norma di riferimento](#)

A partire dal 7 giugno u.s. la prenotazione on line degli appuntamenti per la presentazione delle domande di volture può essere richiesta solo nella giornata di mercoledì.

Mentre il lunedì, martedì, giovedì e venerdì la presentazione delle domande di voltura avverrà da sportello libero tramite richiesta del servizio dal sistema di eliminacode.

Si ricorda inoltre che dal 23 gennaio 2017 la dichiarazione di successione, unitamente alle *domande di volture catastali*, è diventata telematica.

Sul sito Internet dell'Agenzia sono pubblicati il provvedimento, il modello e le istruzioni per la compilazione e l'invio delle successioni online.

Quindi con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006, la presentazione del modello telematico consente di eseguire le *volture catastali* senza la necessità di un'ulteriore richiesta da parte del contribuente.

Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali di cui al punto 1.1 del provvedimento è presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Inoltre con provvedimento dell'Agenzia n. 42444/2017, ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione, si considerano soggetti incaricati della trasmissione gli iscritti all'albo professionale dei geometri e dei geometri laureati e gli iscritti all'albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa.

### Contributo di costruzione e permesso di costruire, quando si può chiedere l'esenzione?

Consiglio di Stato  
Sentenza 30.05.2017,  
n. 2567

Si deve sempre pagare il contributo di costruzione al momento del rilascio del permesso di costruire o sono previste esenzioni per interventi di ristrutturazione edilizia?

Il Consiglio di Stato fornisce una risposta a questa domanda a seguito del ricorso presentato dal proprietario di un immobile a destinazione produttiva.

Il ricorrente aveva richiesto un nuovo titolo edilizio per la **ricostruzione di una porzione del fabbricato crollata a seguito di un incendio**. Il Comune, al momento del rilascio del permesso di costruire, richiedeva il **versamento del contributo di costruzione** per un importo di circa 250.000 euro.

Il proprietario dell'immobile presentava ricorso al Tar richiedendo l'**esenzione dal pagamento del contributo di costruzione**.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, richiamando nelle motivazioni una delibera della Giunta Comunale, secondo cui per gli **interventi di ristrutturazione comportanti demolizione e ricostruzione** era prevista l'applicazione degli oneri di urbanizzazione relativi alle nuove costruzioni.

Per la riforma della sentenza di primo grado veniva presentato ricorso al Consiglio di Stato con le seguenti motivazioni:

- le opere da realizzare non avevano alcuna incidenza sul territorio, sia sotto il profilo della trasformazione dell'area oggetto di intervento sia in termini di aggravio del carico urbanistico della zona
- a suo tempo la società aveva **già corrisposto gli oneri** dovuti per realizzare quella parte del fabbricato ora da ricostruire a seguito di incendio
- nel caso di specie si trattava di un intervento di manutenzione straordinaria e non ricorreva l'ipotesi di ristrutturazione edilizia

#### **Le previsioni del Testo unico per l'edilizia**

L'art. 10 del dpr 380/2001, prevede che il permesso di costruire e quindi il pagamento del contributo di costruzione è necessario per gli **interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio**, indicando tra questi i seguenti interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e quelli di ristrutturazione edilizia.

In caso di ristrutturazione edilizia è necessario il permesso di costruire per interventi che *"portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni"*.

Vi sono 3 distinte ipotesi di interventi rientranti nella definizione di "ristrutturazione edilizia", che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente:

- a. il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza la demolizione del preesistente fabbricato
- b. demolizione e ricostruzione, per la quale è richiesta la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
- c. interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza

#### **La sentenza del Consiglio di Stato n. 2567/2017**

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2567/2017, si esprime sul ricorso del proprietario dell'immobile contro il Comune per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione.

Secondo i giudici di Palazzo Spada non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitano del rilascio del permesso di costruire, ma solo quelli specificamente indicati dall'art. 10, comma 1, lettera c), ossia gli interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che **comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti**.

Nel caso in esame si tratta di una **ristrutturazione ricostruttiva** che **non comporta variazioni volumetriche e quindi non necessita di permesso di costruire**.

L'art. 22 del dpr 380/2001, include tra gli interventi sottoposti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), anche i casi di ristrutturazione edilizia per i quali non è necessario il permesso di costruire, fermo restando la possibilità per l'interessato (comma 7) di richiedere comunque il permesso di costruire *"senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16"*.

Nel caso in esame, dunque, ai sensi dell'art. 16 del dpr 380/2001, manca il presupposto per la richiesta e corresponsione del contributo di costruzione. Pertanto il Consiglio di Stato reputa il ricorso fondato e annulla la sentenza di primo grado.

[Clicca qui per scaricare la norma di riferimento](#)

## Variante V4 alla norma CEI 64-8

In data 01 giugno è stata pubblicata la variante V4 alla norma CEI 64-8 che introduce le modifiche necessarie per l'allineamento della norma stessa al Regolamento prodotti da costruzione 305/11 (CPR).

Essa è in vigore da tale data, ma la norma CEI 64-8 antecedente alla variante V4, rimane in vigore in parallelo fino al 31 dicembre 2017.

La variante, tra l'altro, riporta la seguente nota:

“secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante”.

**Studi di settore,  
dalle Entrate  
147mila  
comunicazioni di  
compliance per le  
anomalie  
riscontrate**

Scatta la campagna informativa 2017 per evitare i controlli fiscali, la cosiddetta **operazione compliance dell'Agenzia delle Entrate**.

Sono a disposizione online di oltre **147 mila contribuenti** le informazioni relative alle anomalie riscontrate nel triennio 2013-2015, sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Il Provvedimento definisce le tipologie di comunicazioni di anomalia, disponibili nel “Cassetto fiscale” dei contribuenti interessati, che consentono di mettersi in regola spontaneamente.

### **Cos'è la compliance**

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, dandogli così l'opportunità di **correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni**, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

L'operazione favorisce l'adempimento spontaneo, superando il tradizionale rapporto tra fisco e contribuenti.

Il contribuente, quindi, può regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione dei seguenti documenti:

- dichiarazione integrativa
- versamento delle maggiori imposte
- interessi
- sanzioni ridotte

### **Cos'è il Cassetto fiscale**

Le comunicazioni di anomalia sono pubblicate nell'apposita sezione del sito relativa al “Cassetto fiscale” dei contribuenti interessati. Chi è già abilitato ai servizi telematici potrà visualizzare un avviso personalizzato e riceverà un messaggio via sms o email. Inoltre, nel caso il contribuente abbia effettuato la specifica opzione in Unico 2016, la comunicazione sarà inviata tramite canale Entratel all'intermediario; diversamente, riceverà una Pec informativa relativa alla presenza di una comunicazione di anomalia nei dati degli studi di settore nel proprio Cassetto fiscale.

In questo modo i cittadini avranno la possibilità di verificare le **eventuali anomalie riscontrate dall'Agenzia** e decidere se correggerle o giustificarle.

Il Cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali:

- dati anagrafici
- dati delle dichiarazioni fiscali
- dati di condono e concordati
- dati dei rimborsi
- dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
- dati patrimoniali (atti del registro)

- dati e informazioni relativi agli studi di settore
- le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies

### **Le nuove tipologie di anomalia**

Sono definite 70 diverse tipologie di casi per l'anno 2017, di cui:

- 58 sono legati esclusivamente all'attività di impresa
- 6 esclusivamente ad attività professionali
- 6 ad entrambe le tipologie di reddito

Rispetto alla campagna informativa dello scorso anno, sono state individuate ulteriori **8 nuove tipologie di anomalia** che riguardano nella maggior parte dei casi ulteriori ipotesi di soggetti esercenti attività di impresa o professionale con incongruenza tra studio di settore presentato e gli elementi specifici dell'attività indicati nel quadro D del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Sul sito internet sono disponibili anche i fac-simile delle 70 tipologie di comunicazioni nella sezione dedicata agli studi di settore. È possibile, inoltre, trovare in questa sezione i fac-simile dei testi dei messaggi inviati via sms e/o email/pec ai contribuenti, quelli dei testi delle comunicazioni inviate agli intermediari e le risposte alle domande più frequenti pervenute negli scorsi anni.

[Clicca qui per scaricare la norma di riferimento](#)

### **Affidamenti diretti in house, c'è tempo fino al 15 settembre 2017 per l'iscrizione nell'Elenco**

ANAC

Comunicato 10.05.2017

L'Anac ha reso noto che il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per affidamenti diretti *in house*, slitta al **15 settembre 2017**.

Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, l'Anac è tenuta ad istituire l'Elenco delle amministrazioni e degli enti che operano mediante affidamenti diretti (art. 192 del *nuovo Codice appalti dlgs 50/2016*).

Pertanto, con delibera 235/2017 l'Anac ha adottato le *linee guida per l'iscrizione nell'Elenco* delle amministrazioni aggiudicatrici degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

I soggetti legittimati dovranno presentare all'Anac domanda d'iscrizione **dal 15 settembre** (in precedenza il termine era fissato al 27 giugno 2017); da tale momento la presentazione della domanda costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house.

[Clicca qui per scaricare la norma di riferimento](#)

Cordiali saluti.  
IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

